

**STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY**

**EMPORIUM DEL GOLFO"**

**Art. 1. Costituzione.**

E' costituita una Fondazione denominata "ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO" - nuove tecnologie per il made in Italy - Agroalimentare con sede in Alcamo, Via John Fitzgerald Kennedy, n. 2, (o in breve "ITS EMPORIUM DEL GOLFO").

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.

**Art. 2. Finalità.**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le

politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i

seguenti obiettivi:

-assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici

superiori a livello post-secondario in relazione a figure

che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del

lavoro pubblico e privato in relazione al settore di

riferimento sopra indicato;

-sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione,

formazione e lavoro, con particolare riferimento ai

poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13,

comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura

tecnica e scientifica;

-sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento

tecnologico alle piccole e medie imprese;

-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere

l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le

professioni tecniche;

-stabilire organici rapporti con i fondi

interprofessionali per la formazione continua dei

lavoratori;

-veicolare e applicare un approccio didattico che miri

all'acquisizione delle competenze necessarie ad

agevolare la transizione dei giovani ai successivi

percorsi di studio o di lavoro, in particolare delle

	competenze considerate strategiche dalle imprese, anche	
	attraverso l'applicazione di nuove tecniche e metodologie	
	didattiche;	
	-leggere le competenze emergenti e farvi fronte con un	
	linguaggio condiviso, favorendo la correlazione tra la	
	filiera formativa e quelle produttive per garantire lo	
	sviluppo nei giovani di competenze e abilità	
	professionalmente riconoscibili e spendibili nel	
	mercato del lavoro;	
	-collaborare per sostenere un modello economico e sociale	
	basato sulla crescita intelligente, sostenibile e	
	inclusiva.	
	<b>Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.</b>	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, la	
	Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti	
	attività:	
	-condurre attività di studio, ricerca, progettazione,	
	consulenza, informazione e formazione nel settore sopra	
	indicato;	
	-condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni,	
	inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni,	
	seminari, mostre, ecc.;	
	-stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o	
	privati considerati utili o opportuni per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	

	-partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;	
	-costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;	
	-promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;	
	-svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.	
	<b>Art. 4. Patrimonio.</b>	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;	
	-dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;	

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

-da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

#### **Art. 5. Fondo di gestione.**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

-ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressa-

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Art. 6. Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive

	competenze, possono contrarre impegni e assumere	
	obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio	
	approvato.	
	Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente	
	contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o	
	da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega,	
	non possono eccedere i limiti degli stanziamenti	
	approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali	
	dovranno essere impiegati per la ricostituzione del	
	patrimonio eventualmente necessaria a seguito della	
	gestione annuale, prima che per il potenziamento delle	
	attività della fondazione o per l'acquisto di beni	
	strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua	
	attività.	
	E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione	
	nonché di fondi e riserve durante la vita della	
	Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non	
	siano imposte per legge.	
	<b>Art. 7. Membri della Fondazione.</b>	
	I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e	
	Partecipanti.	
	<b>Fondatori.</b>	
	Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e	
	privati, che hanno promosso la Fondazione:	
	<b>1. Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo</b>	

Caruso";

2. Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Sciascia e

Bu- falino";

3. Associazione A.E.G.E.E. PALERMO (Association des Etats

Ge- neraux des Etudiants de l'Europe);

4. Comune di Alcamo;

5. Comune di Campobello di Mazara;

6. Comune di Calatafimi - Segesta;

7. Comune di Castellammare del Golfo;

8. Università degli Studi di Palermo;

9. Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed in particolare

i due istituti;

a. Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare

"Alberto Monroy" (CNR-IBIM);

b. Istituto per le Tecnologie Didattiche (CNR-ITD);

10. Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della

Prov. di Trapani;

11. CONSORZIO MED EUROPE EXPORT;

12. CEFORMED S.R.L.;

13. POLIPACK SRL;

14. MEDIPESCA SRL;

15. CANTINA SOCIALE FIUMEFREDDO SOC.COOP. AGRICOLA.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera

adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di

indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o

	private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo	
	di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella	
	misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai	
	sensi dell'art. 10 del presente Statuto.	
	<b>Partecipanti.</b>	
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito	
	di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone	
	fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le	
	associazioni che contribuiscono agli scopi della	
	Fondazione:	
	1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a	
	quella stabilita annualmente dal Consiglio di	
	indirizzo;	
	2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e	
	servizi;	
	3) con attività professionali di particolare rilievo.	
	Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con	
	regolamento, la possibile suddivisione e il	
	raggruppamento dei Partecipanti per categorie di	
	attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione	
	alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.	
	<b>Art. 8. Esclusione e recesso.</b>	
	Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta,	
	l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e	
	reiterato inadempimento degli obblighi e doveri	

	derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via	
	esemplificativa e non tassativa:	
	-inadempimento dell'obbligo di effettuare le	
	contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente	
	Statuto;	
	-condotta incompatibile con il dovere di collaborazione	
	con le altre componenti della Fondazione;	
	-comportamento contrario al dovere di prestazioni non	
	patrimoniali.	
	Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha	
	luogo anche per i seguenti motivi:	
	-estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;	
	-apertura di procedure di liquidazione;	
	-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali	
	anche stragiudiziali.	
	I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	Fon- dazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile,	
	fermo re- stando il dovere di adempimento delle	
	obbligazioni assunte.	
	<b>Art. 9. Organi della Fondazione.</b>	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	il Consiglio di indirizzo	
	la Giunta esecutiva	
	il Presidente	
	il Comitato tecnico-scientifico	

	il Comitato di progetto	
	-l'Assemblea di partecipazione	
	-il Revisore dei conti.	
	<b>Art. 10. Consiglio di indirizzo.</b>	
	Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata	
	la deliberazione degli atti essenziali alla vita della	
	Fondazio- ne ed al raggiungimento dei suoi scopi.	
	Si compone in modo che siano rappresentati tutti i	
	soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti	
	dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il	
	numero di questi ultimi non può superare un terzo dei	
	soci fondatori.	
	La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è	
	incom- patibile con quella di membro della Giunta	
	esecutiva.	
	Il Consiglio, in particolare:	
	-stabilisce le linee generali delle attività della	
	Fondazione secondo un piano di durata triennale per il	
	perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del	
	presente Statuto;	
	-stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione	
	della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi	
	dell'arti- colo 7;	
	-nomina due componenti della Giunta esecutiva;	
	-nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;	

	-nomina il Revisore dei conti;	
	-approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo	
	pre- disposti dalla Giunta esecutiva;	
	-approva il regolamento della Fondazione, predisposto	
	dalla Giunta esecutiva;	
	-delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;	
	-svolge le ulteriori funzioni statutarie.	
	A maggioranza assoluta, delibera:	
	-la nomina del Presidente della Fondazione;	
	-l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi	
	dell'articolo 7;	
	-eventuali modifiche del presente Statuto;	
	-lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del	
	patri- monio.	
	<b>Art. 11. Presidente.</b>	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale della	
	Fondazione.	
	Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.	
	Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e	
	l'Assemblea dei Partecipanti.	
	Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti	
	so- ciali ed altri organismi per instaurare rapporti di	
	collabo- razione a sostegno delle attività della	
	Fondazione.	
	<b>Art. 12. Giunta esecutiva.</b>	

	La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui	
	due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto	
	dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico	
	pro tempore dell'istituto tecnico o professionale che	
	ha promosso la costituzione dell'istituto tecnico	
	superiore quale socio fondatore e un rappresentante	
	dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto	
	della Giunta esecutiva.	
	I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto	
	previsto dal presente articolo, restano in carica per	
	un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte	
	dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del	
	mandato.	
	La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria ed alla gestione della	
	Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed	
	efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale	
	di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.	
	La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio	
	preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al	
	Consiglio di indirizzo per l'approvazione.	
	Provvede a predisporre lo schema di regolamento della	
	Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per	
	l'approvazione.	
	<b>Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.</b>	

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### **Art. 14. Assemblea di partecipazione.**

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonchè sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

#### **Art. 15. Revisore dei conti.**

	Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.	
	Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.	
	Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.	
	E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.	
	<b>Art. 16. Controllo sull'amministrazione della fondazione.</b>	
	1. Il Prefetto di Trapani esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.	
	2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.	
	3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì	

chie- sto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazio- ne non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta ese- cutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefet- to, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'ado- zione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'am- ministrazione, di cui all'articolo 25 del codice civile.

#### **Art. 17. Scioglimento della Fondazione.**

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque cau- sa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni

	stabilite dal Consiglio di indirizzo.	
	I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della	
	Fondazione in caso di non operosità della medesima o di	
	modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la	
	Fondazione stessa è stata costituita.	
	La verifica degli elementi che giustificano la richiesta	
	di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione	
	di un collegio arbitrale.	
	<b>Art. 18. Clausola arbitrale.</b>	
	Tutte le controversie relative al presente Statuto,	
	comprese quelle inerenti la sua interpretazione,	
	esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio	
	arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da	
	ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente,	
	scelto congiuntamente dai due arbitri.	
	In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal	
	Presidente del Tribunale di competenza, al quale	
	spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non	
	designato dalle due parti.	
	<b>Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi</b>	
	<b>collegiali).</b>	
	La prima nomina degli organi statutari è effettuata in	
	sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti	
	disposizioni statutarie.	
	<b>Art. 20. Clausola di rinvio.</b>	

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto  
co- stitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice  
civile e le altre norme vigenti.

F.to: Vincenza Mione - Andrea Badalamenti - Domenico  
Surdi - Nicolò Rizzo - Antonino Accardo - Vito Sciortino  
- Francesco Paolo La Mantia - Giovanni Viegi - Marina  
Fausto - Saverio Mistretta - Antonino Casano - Francesca  
Calvaruso - Francesco Tumbarello - Enzo Giuseppe Munna -  
Giuseppe Bonura - Senia Maria Angela teste - Vincenza  
Impellizzeri teste - Alberto Tranchida notaio. **STATUTO**

**DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**"ITS PER LE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY**

**EMPORIUM DEL GOLFO"**

**Art. 1. Costituzione.**

E' costituita una Fondazione denominata **"ITS PER LE NUOVE  
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY EMPORIUM DEL GOLFO" -**  
nuove tecnologie per il made in Italy - Agroalimentare  
con sede in Alcamo, Via John Fitzgerald Kennedy, n. 2, (o  
in breve **"ITS EMPORIUM DEL GOLFO"**).

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della  
fon- dazione di partecipazione nell'ambito del più vasto  
genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e  
leggi collegate.

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può  
distribui- re utili.

	Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regio- nale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'UE.	
	<b>Art. 2. Finalità.</b>	
	In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo econo- mico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le fi- nalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'eco- nomia e le politiche attive del lavoro.	
	La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i se- guenti obiettivi:	
	-assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e pri- vato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;	
	-sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, forma- zione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecni- co-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;	
	-sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;	

	-diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere	
	l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le	
	professioni tecniche;	
	-stabilire organici rapporti con i fondi	
	interprofessionali per la formazione continua dei	
	lavoratori;	
	-veicolare e applicare un approccio didattico che miri	
	al- l'acquisizione delle competenze necessarie ad	
	agevolare la transizione dei giovani ai successivi	
	percorsi di studio o di lavoro, in particolare delle	
	competenze considerate strategi- che dalle imprese, anche	
	attraverso l'applicazione di nuove tecniche e metodologie	
	didattiche;	
	-leggere le competenze emergenti e farvi fronte con un	
	lin- guaggio condiviso, favorendo la correlazione tra la	
	filiera formativa e quelle produttive per garantire lo	
	sviluppo nei giovani di competenze e abilità	
	professionalmente riconosci- bili e spendibili nel	
	mercato del lavoro;	
	-collaborare per sostenere un modello economico e sociale	
	ba- sato sulla crescita intelligente, sostenibile e	
	inclusiva.	
	<b>Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.</b>	
	Per il raggiungimento delle proprie finalità, la	
	Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti	

	attività:	
	-condurre attività di studio, ricerca, progettazione,	
	consu- lenza, informazione e formazione nel settore sopra	
	indicato;	
	-condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni,	
	in- clusa l'organizzazione e la gestione di convegni,	
	seminari, mostre, ecc.;	
	-stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o	
	privati considerati utili o opportuni per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	-partecipare ad associazioni, enti, istituzioni,	
	organizza- zioni pubbliche e private la cui attività sia	
	rivolta, diret- tamente o indirettamente, al	
	perseguimento di scopi simili o affini a quelli della	
	Fondazione;	
	-costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via	
	ac- cessoria e strumentale, diretta o indiretta, al	
	perseguimento degli scopi istituzionali, di società di	
	persone e/o capita- li, nonché partecipare a società del	
	medesimo tipo;	
	-promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti	
	pub- blici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel	
	settore interessato dall'attività della Fondazione;	
	-svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento	
	degli scopi istituzionali.	

**Art. 4. Patrimonio.**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;

-dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

-da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

**Art. 5. Fondo di gestione.**

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

-ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutarî e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno

impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

**Art. 6. Esercizio finanziario.**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione

nonché di fondi e riserve durante la vita della  
Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non  
siano imposte per legge.

**Art. 7. Membri della Fondazione.**

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e  
Partecipanti.

**Fondatori.**

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e  
privati, che hanno promosso la Fondazione:

1. Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Girolamo  
Caruso";

2. Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "Sciascia e  
Bu- falino";

3. Associazione A.E.G.E.E. PALERMO (Association des Etats  
Ge- neraux des Etudiants de l'Europe);

4. Comune di Alcamo;

5. Comune di Campobello di Mazara;

6. Comune di Calatafimi - Segesta;

7. Comune di Castellammare del Golfo;

8. Università degli Studi di Palermo;

9. Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed in particolare  
i due istituti;

a. Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare  
"Alberto Monroy" (CNR-IBIM);

b. Istituto per le Tecnologie Didattiche (CNR-ITD);

	10. Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della	
	Prov. di Trapani;	
	11. CONSORZIO MED EUROPE EXPORT;	
	12. CEFORMED S.R.L.;	
	13. POLIPACK SRL;	
	14. MEDIPESCA SRL;	
	15. CANTINA SOCIALE FIUMEFREDDO SOC.COOP. AGRICOLA.	
	Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera	
	adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di	
	indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o	
	private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo	
	di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella	
	misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai	
	sensi dell'art. 10 del presente Statuto.	
	<b>Partecipanti.</b>	
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito	
	di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone	
	fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le	
	associazioni che contribuiscono agli scopi della	
	Fondazione:	
	1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a	
	quella stabilita annualmente dal Consiglio di	
	indirizzo;	
	2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e	
	servizi;	

3) con attività professionali di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

**Art. 8. Esclusione e recesso.**

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

-inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

-condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

-comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

-estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

-apertura di procedure di liquidazione;

-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

	I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla	
	Fon- dazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile,	
	fermo re- stando il dovere di adempimento delle	
	obbligazioni assunte.	
	<b>Art. 9. Organi della Fondazione.</b>	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	il Consiglio di indirizzo	
	la Giunta esecutiva	
	il Presidente	
	il Comitato tecnico-scientifico	
	il Comitato di progetto	
	-l'Assemblea di partecipazione	
	-il Revisore dei conti.	
	<b>Art. 10. Consiglio di indirizzo.</b>	
	Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata	
	la deliberazione degli atti essenziali alla vita della	
	Fondazio- ne ed al raggiungimento dei suoi scopi.	
	Si compone in modo che siano rappresentati tutti i	
	soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti	
	dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il	
	numero di questi ultimi non può superare un terzo dei	
	soci fondatori.	
	La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è	
	incom- patibile con quella di membro della Giunta	
	esecutiva.	

Il Consiglio, in particolare:

-stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

-stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7;

-nomina due componenti della Giunta esecutiva;

-nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;

-nomina il Revisore dei conti;

-approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;

-approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;

-delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;

-svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

-la nomina del Presidente della Fondazione;

-l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'articolo 7;

-eventuali modifiche del presente Statuto;

-lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

**Art. 11. Presidente.**

	Il Presidente ha la rappresentanza legale della	
	Fondazione.	
	Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.	
	Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e	
	l'Assemblea dei Partecipanti.	
	Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti	
	so- ciali ed altri organismi per instaurare rapporti di	
	collabo- razione a sostegno delle attività della	
	Fondazione.	
	<b>Art. 12. Giunta esecutiva.</b>	
	La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui	
	due scelti dal Consiglio di indirizzo e uno scelto	
	dall'Assemblea di Partecipazione. Il dirigente scolastico	
	pro tempore del- l'istituto tecnico o professionale che	
	ha promosso la costi- tuzione dell'istituto tecnico	
	superiore quale socio fondatore e un rappresentante	
	dell'ente locale socio fondatore fanno parte di diritto	
	della Giunta esecutiva.	
	I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto	
	pre- visto dal presente articolo, restano in carica per	
	un trien- nio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte	
	dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del	
	mandato.	
	La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione	
	ordinaria e straordinaria ed alla gestione della	

Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

**Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.**

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

**Art. 14. Assemblea di partecipazione.**

	E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.	
	L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle	
	atti- vità, programmi e obiettivi della Fondazione,	
	nonchè sui bi- lanci preventivo e consuntivo.	
	Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo	
	rap- presentanti dei Partecipanti e un membro della	
	Giunta esecutiva.	
	E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è	
	convocata almeno una volta l'anno.	
	<b>Art. 15. Revisore dei conti.</b>	
	Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di	
	indirizzo.	
	Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.	
	Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che	
	occorra la giusta causa.	
	E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila	
	sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di	
	bilancio preven- tivo e di conto consuntivo, redigendo	
	apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.	
	Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.	
	<b>Art. 16. Controllo sull'amministrazione della</b>	
	<b>fondazione.</b>	
	1. Il Prefetto di Trapani esercita il controllo	
	sull'ammini- strazione dell'ente con i poteri previsti	

dal capo II, titolo II, libro I del codice civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

2. Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

3. L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

4. Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del codice civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

	L'inosservanza degli obblighi di informazione e	
	comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può	
	essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento	
	di scioglimento dell'amministrazione, di cui	
	all'articolo 25 del codice civile.	
	<b>Art. 17. Scioglimento della Fondazione.</b>	
	In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque	
	causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori	
	sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre	
	quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni	
	stabilite dal Consiglio di indirizzo.	
	I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della	
	Fondazione in caso di non operosità della medesima o di	
	modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la	
	Fondazione stessa è stata costituita.	
	La verifica degli elementi che giustificano la richiesta	
	di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione	
	di un collegio arbitrale.	
	<b>Art. 18. Clausola arbitrale.</b>	
	Tutte le controversie relative al presente Statuto,	
	comprese quelle inerenti la sua interpretazione,	
	esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio	
	arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da	
	ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente,	
	scelto congiuntamente dai due arbitri.	

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

**Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).**

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Art. 20. Clausola di rinvio.**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to: Vincenza Mione - Andrea Badalamenti - Domenico Surdi - Nicolò Rizzo - Antonino Accardo - Vito Sciortino - Francesco Paolo La Mantia - Giovanni Viegi - Marina Fausto - Saverio Mistretta - Antonino Casano - Francesca Calvaruso - Francesco Tumbarello - Enzo Giuseppe Munna - Giuseppe Bonura - Senia Maria Angela teste - Vincenza Impellizzeri teste - Alberto Tranchida notaio.